



DI MEO Antonello
LATTANZI Loredana

LAPORTA Nicoletta
ROBERTO Maria

Contrada Alento, 5/D - 66023 Francavilla al
Mare (CH)
Corso Federico II, 58 - 67100 L'Aquila
Via Amicis, 69 - 67017 Pizzoli (AQ)

Tel. 085 4465702 / 7996232
Fax 085 4408553
info@studiodimeo.net
www.studiodimeo.net

Credito di imposta per sanificazione, dispositivi protezione e tamponi

Gentile cliente,

il D.L. "Sostegni-bis", al fine di favorire la riapertura delle attività, ha reintrodotto il cd. "bonus Sanificazione", con alcune modifiche

spettanza

- nella misura del **30%** (in luogo del precedente 60%) fino ad un massimo di € 60.000,00 (in luogo del precedente limite di € 80.000,00), per un massimale di spesa pari a € 200.000,00 (in luogo di € 100.000,00).
- per le **spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021** nel limite dello stanziamento di fondi di € 200 milioni per l'anno 2021

spese ammesse

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e, degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

beneficiari

- soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
- enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13 quater, comma 4, del D.L. 30 aprile

2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (es.: B & b, immobili destinati a locazioni brevi ecc.).

utilizzo

- **è utilizzabile in compensazione nel mod. F24** o ad abbattimento di Irpef/Ires nel mod. Redditi 2022
- **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Le modalità per la fruizione del credito di imposta verranno demandate a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Lo studio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Fiumi".